



Circolare informativa interna ad uso esclusivo dei soci, non soggetta a divulgazione o vendita

AGI VENETO

Avvocati Giuslavoristi Italiani
Sezione Regionale Veneto

Cari colleghi

Vi presentiamo l'ennesimo numero della newsletter dell'AGI Veneto che come al solito vuole tenervi informati sulle principali novità giurisprudenziali della nostra regione.

Questo numero esce un paio di mesi dopo il Convegno Nazionale di Verona che ha visto nelle giornate dal 3 al 5 ottobre una straordinaria partecipazione di avvocati da tutta Italia e un successo di gradimento da parte di tutti i partecipanti.

Siamo felici ed orgogliosi di aver contribuito alla riuscita di un simile evento sia come partecipanti al comitato organizzatore sia come sezione che ha ospitato la location del convegno.

È stato uno sforzo organizzativo che è stato ben ripagato ma che speriamo abbia contribuito a chi era presente a fugare dubbi o approfondire argomenti importanti.

E come Veneto abbiamo avuto alcuni relatori dei workshop impegnati nella trattazione di argomenti più disparati e due coordinatori dei workshop stessi che hanno spesso l'ingrato dovere di coordinare interventi e situazioni non sempre facili da gestire.

Ce l'hanno fatta, ce l'abbiamo fatta.

Un plauso quindi a tutti e vi rammento che eventuali relazioni e i lavori delle giornate di convegno potrete trovarli sul social Facebook dell'AGI nazionale e a breve sul sito verranno pubblicati gli atti del convegno.

E in coda a questo nostro appuntamento è bene sottolineare quanto l'Associazione stia crescendo.

Lo dimostra l'interesse delle istituzioni, i messaggi graditissimi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Giustizia e il crescente coinvolgimento istituzionale non prevedibile sino a pochi anni fa.



Siamo una realtà importante nell'ambito dell'associazionismo dell'avvocatura e dobbiamo andare avanti su questa strada con le nostre battaglie su specializzazione, sulla mediazione, sull'abolizione del rito Fornero e su tutte quelle iniziative che ci devono dare nuova "linfa" e permetterci un lavoro più agevole e approfondito.

E il prossimo anno per il convegno nazionale rimarremo a nord est andando dai nostri vicini colleghi di Trieste e sarà sicuramente un altro appuntamento da non perdere.

Unica nota non particolarmente positiva è il numero di iscritti veneti che hanno partecipato al convegno.

Direi che una cinquantina o poco più su quasi duecento iscritti regionali e questo non è un dato confortante.

È sicuramente un dato collegato alla durata del convegno che non permette a tutti di lasciare lo studio ed il lavoro per due intere giornate ma è comunque una circostanza sulla quale vorremmo aprire un sondaggio per capire se la formula attuale piace o se i nostri associati della sezione Veneta richiedono qualcosa di diverso.

Ne parleremo in seguito.

Per il resto come Agi Veneto ha proseguito la propria attività di formazione con il convegno del 14 novembre in materie deontologiche e la scuola Agi prosegue nelle sue lezioni

avvicinandosi agli esami di metà corso che si terranno a gennaio.

Nel contempo stiamo comunque predisponendo la programmazione dei convegni per il prossimo anno sperando sempre nel vostro apprezzamento e aiuto, convegni che hanno come prima data un incontro a Venezia in materia di prove atipiche e che vedrà la presenza di importanti relatori.

Che altro dire?

Intanto che il Governo nella legge di delega sulla riforma del Processo ha stralciato la ipotesi della negoziazione assistita delle cause di lavoro, provvedimento che ha trovato la ferma protesta dell'Agi come da comunicato che vi alleghiamo. Per il resto, visto l'avvicinarsi del Natale pensiamo di rivolgere a tutti gli iscritti ed ai loro cari un augurio in vista delle imminenti festività sperando che il 2020 sia un anno di pace serenità e ... lavoro.

Buona lettura e buon lavoro

Leonello Azzarini

**LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN
MATERIA DI LAVORO È SCOMPARSA
DAL DDL GIUSTIZIA - LA PROTESTA
DI AGI – COMUNICATO DELLA
PRESIDENZA DEL 9.12.2019**

Care colleghe, cari colleghi,

sta per concludersi un anno importante per Agi, e con soddisfazione avremmo voluto ripercorrerlo in occasione degli auguri.

Ma abbiamo subito una grave offesa dal governo e dagli apparati ministeriali, che non riguarda solo gli avvocati giuslavoristi ma la dignità dell'intera avvocatura (e l'Organismo congressuale forense ha già condiviso il nostro sdegno e la nostra protesta, con il comunicato pure allegato a questa mail): la negoziazione assistita in materia di lavoro, presente da un anno e mezzo nelle numerose bozze del disegno di legge delega per la riforma della giustizia civile, e soprattutto assunta come vero e proprio impegno politico dal ministro della Giustizia,

Bonafede, da ultimo al nostro convegno nazionale di Verona, è stata di fatto stralciata dal testo adottato dal Consiglio dei ministri di giovedì scorso: le conciliazioni tra le parti raggiunte con l'assistenza degli avvocati restano "non definitive" e continueranno a dover essere perfezionate davanti alle commissioni di conciliazione in sede sindacale o amministrativa. Pertanto la delega, formalmente rimasta nel testo, è del tutto inutile e priva di qualsiasi contenuto innovativo.

In un comunicato diffuso sabato d'intesa con i vicepresidenti, e allegato a questa comunicazione, ho espresso lo «stupore e il disappunto» di Agi per «uno stravolgimento che contraddice l'impegno più volte ripetuto dal ministro della Giustizia. La negoziazione assistita in materia di lavoro, a suo tempo ingiustamente esclusa dal nuovo istituto, era già prevista dal disegno legge delega del ministro Orlando, approvato dalla Camera dei deputati e poi decaduto con la legislatura nel 2018. È stata poi condivisa dal ministro Bonafede e quindi è di fatto sostenuta a livello istituzionale dalle due maggiori componenti politiche dell'attuale coalizione di governo».

Nel messaggio del 4 ottobre scorso ai 700 giuslavoristi riuniti a Verona nel nostro convegno nazionale, il ministro Bonafede aveva affermato il suo «intendimento di superare il divieto di negoziazione assistita per le controversie in materia di lavoro, consentendo la stessa in via facoltativa». Agi intende perciò conoscere dal ministro della Giustizia, al quale chiede un incontro urgente, le ragioni di questo ripensamento mai annunciato. La limitazione è del tutto ingiustificata, lesiva non soltanto degli avvocati giuslavoristi ma della dignità dell'intera professione forense e contraddittoria rispetto alla continua attribuzione di nuovi compiti agli avvocati, e alle sollecitazioni loro rivolte da governo e parlamento per contribuire, anche in chiave deflattiva, all'esercizio della giurisdizione.

Abbiamo un sospetto, che solo all'apparenza attenua la responsabilità diretta del ministro, e anzi aggrava la responsabilità politica dell'intero governo e pone un serio problema istituzionale. Il sospetto è che l'esclusione dell'ultimo momento sia stata decisa dagli apparati

ministeriali (quand'anche fossero esterni alla Giustizia) sul presupposto di una insufficiente affidabilità dell'avvocatura. A parte l'assurdità, l'infondatezza e la contraddittorietà di una simile tesi (allora perché non escludere la negoziazione assistita in materie anche più sensibili come il diritto di famiglia?) resta un nodo di fondo: gli uffici legislativi e i gabinetti dei ministri attuano, adottando formule tecnicamente corrette e giuridicamente efficaci, gli indirizzi politici decisi dall'organo politico, o si pongono come controllori dell'autorità politica e rispondono a logiche di esponenti e apparati diversi? Né i "tecnici", né le rappresentanze sindacali e associative, datoriali o dei lavoratori, possono permettersi di modificare - oltretutto agendo nell'ombra, senza dibattito né assunzione di responsabilità - un indirizzo politico più volte anticipato e reso pubblico dal ministro della Giustizia. Questo diremo all'onorevole Bonafede, questo spiegheremo al Parlamento, questo scriveremo ovunque, confidando ancora che un'interlocuzione e un confronto, franchi e costruttivi, possano portare a riconsiderare una scelta irragionevole, offensiva per l'avvocatura e irrispettosa dei diritti di lavoratori e imprese.

A ciascuno di voi che condivida la posizione di Agi rivolgo l'invito di sostenerla e amplificarla anche in sede locale, e attraverso i nostri social che da stamane hanno dato conto della grave vicenda.

Un cordiale saluto a tutti, nella speranza di poter riferire notizie migliori nelle prossime settimane, e magari già entro Natale.

Aldo Bottini, presidente
Enzo Martino e Aurora Notarianni,
vicepresidenti

Testo della bozza di ddl delega

Articolo 2 - Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

[...]

e) Prevedere anche modificando l'articolo 2113 del codice civile e fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile, che sia possibile, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, ricorrere anche alla negoziazione, senza che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell'azione;

Testo approvato dal Consiglio dei ministri

e) Prevedere, fermo il disposto degli articoli 2113 del codice civile e 412-ter del codice di procedura civile, che sia possibile, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, ricorrere anche alla negoziazione assistita da più avvocati, senza che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell'azione;
[...]

[LINK: Comunicato AGI](#)

[LINK: Comunicato OCF](#)

<https://www.dropbox.com/s/qsx67cs1r32t9kq/DDDL%20PROCESSO%20CIVILE%20E%20REVISIONE%20DISCIPLINA%20CONTR%20OVERSIE%20ConsMin%205dic2019.pdf?dl=0>

**CONVEGNO AGI VENETO DEL 14.11.2019
A VICENZA
"CASSA FORENSE APPROFONDIMENTI
ED AGGIORNAMENTO SUI PRINCIPALI
ISTITUTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE"**

Si è tenuto il 14 novembre 2019 a Vicenza il Convegno organizzato da AGI Vento in materia deontologica "Cassa Forense – Approfondimenti ed aggiornamento sui principali istituti in materia previdenziale ed assistenziale".

L'evento ha visto la partecipazione di numerosi colleghi.

Sono intervenuti:

- l'avv. Ida Grimaldi, Delegata della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, con una relazione su "Welfare a favore degli avvocati. Una panoramica sulle prestazioni a sostegno della professione, della salute e della famiglia. Le convenzioni ed i nuovi bandi per l'assegnazione di contributi della cassa agli iscritti.";
- l'avv. Franco Smania, Delegato della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, con la relazione "Adempimenti, aspetti pratici, opportunità e diritti per una corretta gestione della posizione previdenziale."

Con questo convegno si è chiuso il ciclo di eventi

organizzati nell'anno 2019.

<https://www.dropbox.com/s/tjsjsfenaqqqum/Convegno%2014%20novembre.pdf?dl=0>

**CONVEGNO AGI VENETO DEL 23.01.2020
A MESTRE
“LE PROVE ATIPICHE AI TEMPI DEI
SOCIAL E I POTERI OFFICIOSI DEL
GIUDICE DEL LAVORO”**

Riparte l'offerta formativa di AGI Veneto già dal mese di gennaio con un primo convegno che si terrà il 23 gennaio 2020 ad ore 14,30 presso il Centro Cardinale Urbani di via Visinoni, 4/c, 30174 Zelarino (VE).

L'incontro verterà sul tema “Le prove atipiche ai tempi dei social e i poteri officiosi del Giudice del Lavoro”.

Questo il programma:

Coordina

Avv. Marta Molesini

Consigliere CER AGI Veneto e Avvocato del
Foro di Venezia
ne discutono:

Dott.ssa Barbara Bortot

Presidente Sez. Lavoro – Tribunale di Venezia
Dott.ssa Giselda Stella

Giudice Sez. Lavoro - Tribunale di Paola

Prof. Avv. Marco De Cristofaro

Ordinario di Diritto Processuale Civile
presso l'Università di Padova

<https://www.dropbox.com/s/r2gct9dckd2wvmb/Locandina%20AGI%20gennaio%202020%20%28002%29.pdf?dl=0>

GIURISPRUDENZA

**Tribunale di Venezia – est. Bortolaso –
sentenza n. 409/2019**

Danno c.d. terminale.

Con sentenza n. 360/2016 passata in giudicato il Giudice del Lavoro di Venezia aveva già riconosciuto in favore di un ex lavoratore del

Petrolchimico di Porto Marghera, ammalatosi di mesotelioma, un importo di euro 452.672,00 (invalidità dell'80%) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale alla salute.

Dopo il decesso del lavoratore, gli eredi hanno promosso un secondo giudizio con lo scopo di ottenere il risarcimento del danno jure hereditatis per le sofferenze patite dal loro congiunto negli ultimi tredici mesi di vita, intercorsi dalla prima sentenza al decesso, oltre al risarcimento del danno jure proprio.

La sentenza in oggetto, che ha riconosciuto un ulteriore importo di euro 109.000,00 a titolo di danno c.d. catastrofale e il risarcimento del danno non patrimoniale jure proprio, si sofferma sull'analisi della differenza ontologica tra danno alla salute e danno da perdita del bene vita, ricordando il più recedente orientamento della Suprema Corte di Cassazione.

Il primo attiene alla lesione dell'integrità psico fisica del lavoratore, mentre il secondo alla lesione del bene vita. Va risarcita anche la drammatica consapevolezza della propria fine.

<https://www.dropbox.com/s/svj662p47n5cpg/r/1.pdf?dl=0>

**Tribunale di Padova - est. Dallacasa –
sentenza n. 586/2019**

Lavoro carcerario

Il Giudice del lavoro di Padova ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare in favore di un lavoratore – detenuto una somma di circa 2.000,00 euro a titolo di differenze retributive in relazione all'attività lavorativa svolta dentro il carcere.

Il lavoro in carcere non ha carattere affittivo, non rappresenta un inasprimento della pena, ma è considerato una forma di organizzazione necessaria alla vita della comunità carceraria e uno dei fattori del trattamento rieducativo.

L'art. 22 dell'O.P. stabilisce che la retribuzione dei lavoratori – detenuti non possa essere inferiore ai 2/3 di quella dei contratti collettivi di riferimento: la ragione del contendere è collegata al fatto che l'apposita Commissione ministeriale, che avrebbe dovuto aggiornare i minimi retributivi con cadenza periodica di sei mesi, non

si riuniva dal 1993.

Da ciò, il mancato adeguamento dei minimi tariffari della mercede del detenuto.

Il Ministero della Giustizia ha proposto opposizione (al decreto ingiuntivo inizialmente concesso) formulando varie eccezioni preliminari, tutte respinte, e opponendo in via in subordinata la compensazione con le spese di mantenimento in carcere.

Con la sentenza in oggetto il Giudice ha compensato solo in parte il credito azionato ricordando che, ai sensi dell'articolo 24 dell'O.P., "deve essere riservata in ogni caso a favore dei condannati una quota pari ai tre quinti della remunerazione per il lavoro svolto".

<https://www.dropbox.com/s/78herf9btc4lgad/2.pdf?dl=0>

Tribunale di Padova - est. Dallacasa – sentenza n. 550/2019

Appalto – intermediazione illecita – concetto di subordinazione

I soci lavoratori di cooperativa addetti ad attività di "picker" per conto di grande catena di supermercati (prelievo/movimentazione merci con uso lettori ottici, di terminale mobile e di cuffie e microfono) sono stati riconosciuti dipendenti diretti della società committente, con conseguente diritto al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali e differenze paga.

La sentenza appare significativa perchè esprime un concetto nuovo di subordinazione, che deve inevitabilmente tenere conto dell'evoluzione tecnologica, che ha reso in molti settori obsoleta la "classica" relazione da superiore a subordinato, rimettendo alle macchine di guidare il processo produttivo.

<https://www.dropbox.com/s/heg306k7n5843n1/3.pdf?dl=0>

Tribunale Venezia Sez. lavoro Sent., 24.10.2019

Rapporto di lavoro - infortuni sul lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - diritti e doveri del lavoratore

In tema di tutela del lavoratore, l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro, direttamente fondata sul rapporto contrattuale ed eventualmente concorrente con la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., deriva dal mancato adempimento dell'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti.

<https://www.dropbox.com/s/uhl01k9lx5cvbdv/4.pdf?dl=0>

Tribunale Venezia Sez. lavoro Sent., 22.10.2019

Rapporto di lavoro – retribuzione in genere - trasferimento di azienda

In caso di accertata illegittimità della cessione di ramo d'azienda, le retribuzioni corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa, in quanto l'invalidità della cessione determina l'istaurazione di un diverso ed autonomo rapporto di lavoro, in via di mero fatto, con il cessionario.

<https://www.dropbox.com/s/0trby6ddy5fsibw/5.pdf?dl=0>

Tribunale Venezia Sez. lavoro Sent., 09.10.2019

Infortunio sul lavoro - rapporto causale tra

l'evento e il danno - principio di equivalenza delle condizioni – art. 41 c.p.

In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni.

<https://www.dropbox.com/s/o28rxmswmhxaagy/6.pdf?dl=0>

Corte d'Appello Venezia Sez. lavoro Sent., 02.10.2019**Appello – impugnazione e individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata**

Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

<https://www.dropbox.com/s/mhetov9vmvxvylf/7.pdf?dl=0>

Tribunale Venezia Sez. lavoro Sent., 02.10.2019**Procedimento per ingiunzione – giudizio di opposizione – ordinario giudizio di cognizione**

L'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c. tanto che "la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione".

<https://www.dropbox.com/s/9aafq8p23uvwa3y/8.pdf?dl=0>

Tribunale Venezia Sez. lavoro Sent., 01.10.2019**Lavoro subordinato in genere – distinzione autonomia e subordinazione – prestazione di natura intellettuale**

Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a scadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura

imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito.

<https://www.dropbox.com/s/m45yub2tslnqsqu/9.pdf?dl=0>

Tribunale Venezia Sez. lavoro Sent., 01.10.2019

Appalto – esercizio del potere organizzativo

In tema di appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative, il requisito della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore”, previsto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 276 del 2003, può essere individuato, in presenza di particolari esigenze dell’opera o del servizio, anche nell’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto.

<https://www.dropbox.com/s/86bh3hbew6g61no/10.pdf?dl=0>

Corte d'Appello Venezia Sez. lavoro Sent., 02.08.2019

Rapporto di lavoro - sorveglianza sul lavoratore – dati contenuti nei computer aziendali

In tema di controllo del lavoratore, la duplicazione periodica dei dati contenuti nei computer aziendali, preventivamente nota ai dipendenti, esula dal campo di applicazione delle garanzie procedurali imposte dall’art. 4, comma 2, L. n. 300 del 1970 (nel testo anteriore alle modifiche di cui all’art. 23, comma 1, D. Lgs. n. 151 del 2015), se effettuata a tutela di beni estranei al rapporto di lavoro, quali l’immagine dell’azienda e la tutela della dignità di altri lavoratori, e non riguardi l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto stesso.

<https://www.dropbox.com/s/ql57v5wgct34mhd/11.pdf?dl=0>

Tribunale Treviso Sez. lavoro Sent., 24.10.2019

Pubblico impiego - passaggio ad altra amministrazione

In tema di passaggio di lavoratori ad una diversa amministrazione, le disposizioni normative che garantiscono il mantenimento del trattamento economico e normativo, non implicano la parificazione con i dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione. La prosecuzione giuridica del rapporto, infatti, se da un lato rende operante il divieto di “reformatio in pejus”, dall’altro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore. Di talché, l’anzianità di servizio, che di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa far valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporterebbe un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito.

<https://www.dropbox.com/s/3o5kaj87xdz5580/12.pdf?dl=0>

Tribunale Treviso Sez. lavoro Sent., 24.07.2019

Indebito previdenziale – conoscibilità dei redditi del percettore - interpretazione art. 13, comma 2 della L. 30 dicembre 1991 n. 412

In tema di indebito previdenziale, l’art. 13, comma 2 della L. 30 dicembre 1991 n. 412, si interpreta nel senso che l’INPS deve procedere alla verifica nell’anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l’anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell’eventuale indebito.

<https://www.dropbox.com/s/sz5iv7drsk8vm2t/13.pdf?dl=0>

**Tribunale Vicenza Sez. lavoro Sent.,
04.11.2019**

**Lavoro subordinato in genere domestico –
prova della subordinazione**

In tema di rapporti di lavoro, rispetto alle attività della collaboratrice domestica tuttofare e dell'addetta alle pulizie si applica la regola generale secondo la quale ogni attività configurabile come lavoro subordinato si presuppone a titolo oneroso, salva la prova da parte del datore di lavoro, che deve essere rigorosa, che il rapporto passa essere stato instaurato "affectionis benevolentiae causa".

<https://www.dropbox.com/s/l87tx396c0g8f3n/14.pdf?dl=0>

LINK UTILI

Presidenza della Repubblica

<http://www.quirinale.it/>

Camera dei Deputati
<http://www.camera.it/>

Senato della Repubblica
<http://www.senato.it/>

Presidenza del Consiglio dei Ministri
<http://www.governo.it/>

Ministero dell'interno
<http://www.interno.it/>

Ministero della Giustizia
<http://www.giustizia.it>

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
<http://www.lavoro.gov.it/>

Consiglio Superiore della Magistratura
<http://www.csm.it/>

Unione Europea
http://europa.eu/index_it.htm

Corte Costituzionale
<http://www.cortecostituzionale.it/>

Corte di Cassazione
<http://www.cortedicassazione.it/>

Consiglio di Stato
<http://www.giustizia-amministrativa.it/>

Corte dei Conti
<http://www.corteconti.it/>

Garante Privacy
<http://www.garanteprivacy.it>

Antitrust
<http://www.agcm.it/>

ISTAT
<http://www.istat.it/>

CNEL
<http://www.portalecnel.it/PORTALE/HOMEPA>

CNF
<http://www.consiglionazionaleforense.it/>

AGI
www.giuslavoristi.it/

Wikilabour
www.wikilabour.it

Dottrina Per il Lavoro
www.dottrinalavoro.it